



# COMUNE DI PREDAZZO

# REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

- APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DD. 29.10.2002
- MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DD. 05.03.2003
- MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DD. 23.12.2003
- MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DD. 27.12.2006

**Entrato in vigore il 01.01.2007**

# REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

## INDICE

### TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento .....	3
Art. 2 Regolamentazione delle entrate.....	3
Art. 3 Determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi .....	3
Art. 4 Agevolazioni .....	3
Art. 5 Forma di gestione .....	4
Art. 6 Responsabili delle entrate.....	5

### TITOLO II: ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 7 Definizioni.....	6
Art. 8 Entrate tributarie comunali .....	6
Art. 9 Rapporti con il contribuente .....	6

#### CAPO I: ACCERTAMENTO

##### *Sezione I: Denunce e controlli*

Art. 10 Dichiarazione tributaria.....	7
Art. 11 Attività di controllo .....	7

##### *Sezione II: Procedimento di accertamento*

Art. 12 Attività di liquidazione.....	8
Art. 13 Avviso di liquidazione .....	8
Art. 14 Attività di accertamento .....	8
Art. 15 Avviso di accertamento .....	9

##### *Sezione III: Sanzioni – Interessi – Ravvedimento*

Art. 16 Sanzioni .....	9
Art. 17 Interessi per la riscossione ed il rimborso .....	10
Art. 18 Tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente. Errori formali .....	10
Art. 19 Ravvedimento.....	10

##### *Sezione IV: Notificazione degli atti*

Art. 20 Notificazione degli atti .....	11
--	----

##### *Sezione V: Accertamento con adesione*

Art. 21 Ambito di applicazione .....	11
Art. 22 Attivazione del procedimento .....	11
Art. 23 Procedimento ad iniziativa del Comune.....	11
Art. 24 Procedimento ad iniziativa del contribuente .....	12
Art. 25 Effetti dell'invito a comparire .....	12
Art. 26 Atto di accertamento con adesione.....	12
Art. 27 Perfezionamento della definizione .....	13
Art. 28 Effetti della definizione .....	13
Art. 29 Riduzione della sanzione.....	13

#### CAPO II: RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 30 Riscossione.....	14
Art. 31 Riscossione coattiva .....	14
Art. 32 Rimborsi .....	14
Art. 33 Sospensione del versamento.....	15
Art. 34 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi .....	15

### CAPO III CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

Art. 35	Contenzioso.....	15
Art. 36	Diritto di interpello.....	16
Art. 37	Autotutela.....	16
Art. 38	Compensazione tra tributi e accollo del debito d'imposta altrui.....	17

### TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Art. 39	Riscossione ordinaria.....	18
Art. 40	Riscossione coattiva.....	18
Art. 41	Limiti di esenzione per la riscossione coattiva ed i rimborsi.....	18

### TITOLO IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42	Disposizioni transitorie.....	19
Art. 43	Norme finali.....	19

# **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e dall'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449, disciplina le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori, alle entrate derivate dalla gestione dei servizi. Disciplina inoltre le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
2. Per quanto riguarda le entrate tributarie, individua i criteri oggettivi di massima validi per la determinazione delle sanzioni alla luce dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge. Disciplina altresì l'istituto dell'accertamento con adesione, come previsto dal D.Lgs. 19/06/1997, n. 218.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il cittadino.
4. Il Comune di Predazzo riconosce e tutela i principi sanciti dalla Legge 27/12/2000, n. 212 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"), attuando con il presente regolamento istituti specifici previsti dalla citata legge.

## **Art. 2 - Regolamentazione delle entrate**

1. Per ciascun tipo di tributo il Comune può adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nelle disposizioni seguenti. Tale regolamento ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Le entrate non tributarie possono essere disciplinate anche con appositi regolamenti. Questi definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni o delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione.

## **Art. 3 - Determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi**

1. Il Consiglio Comunale determina le aliquote, le tariffe ed i prezzi, relative alle entrate di cui al precedente articolo, entro i limiti previsti dalla legge ed entro il termine per l'approvazione del bilancio.
2. Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote, le tariffe ed i prezzi approvati o applicati per l'anno in corso.

## **Art. 4 - Agevolazioni**

1. Per l'applicazione di agevolazioni valgono le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

2. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla dimostrazione della regolarità della posizione del cittadino nei confronti dell'Amministrazione comunale.
3. Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché dai connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'Organizzazione ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.
4. Eventuali agevolazioni previste da fonti normative anche successive all'entrata in vigore del presente regolamento, le quali non abbisognano di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza della previsione regolamentare.
5. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se tale documentazione viene successivamente richiesta dal Comune, deve essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena l'esclusione dall'agevolazione. Così pure deve essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

#### **Art. 5 - Forma di gestione**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione dei tributi e delle altre entrate, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446:
  - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi delle disposizioni della L.R. 04/01/1993 n. 1 come da ultimo modificata dalla L.R. 23/10/1998 n. 10;
  - b) affidamento a terzi.
2. Qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate, le relative attività sono affidate:
  - a) mediante convenzione ad azienda speciale ai sensi delle disposizioni della L.R. 04/01/1993 n. 1 come da ultimo modificata dalla L.R. 23/10/1998 n. 10;
  - b) mediante convenzione, nel rispetto delle norme per l'affidamento della gestione di servizi pubblici, alle Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale (ai sensi delle disposizioni della L.R. 04/01/1993 n. 1 come da ultimo modificata dalla L.R. 23/10/1998 n. 10), i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e ss.mm., oppure siano già costituite alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze 11/09/2000 n. 289;
  - c) in concessione nel rispetto delle norme per l'affidamento della gestione di servizi pubblici ai:
    - soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;
    - ai concessionari di cui al D.Lgs. 13/04/1999, n. 112;
    - alle società miste per la gestione presso altri Comuni.
3. E' in ogni caso privilegiata la gestione diretta. In tale ipotesi non è necessaria l'adozione di alcun provvedimento deliberativo.
4. Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico-economici. Tali soggetti sono obbligati alla iscrizione all'albo istituito dall'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.
5. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

6. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il cittadino.
7. E' consentito affidare mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici anche diversi da quelli indicati nel comma 2, ovvero non iscritti nell'albo di cui al comma 4, l'attività di accertamento istruttorio, come definita all'art. 7 lettera c) del presente regolamento. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come deve essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

### **Art. 6 - Responsabili delle entrate**

1. I funzionari responsabili dei vari servizi sono responsabili delle entrate pertinenti al proprio servizio, che risultano loro affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.
2. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificatamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.
3. Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 5, comma 2 del presente regolamento, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui al comma precedente, ivi compresa l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
5. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, laddove la normativa preveda la figura del responsabile del tributo, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per la competenza e l'esperienza acquisite al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Analoga designazione deve essere effettuata dai soggetti di cui all'art. 5, comma 2, qualora il tributo sia dai medesimi gestito.
6. In particolare il Responsabile del Servizio Finanze e Tributi ovvero il Funzionario designato responsabile del tributo:
  - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
  - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i rimborsi e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
  - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
  - d) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, previsto dall'art. 37, e provvede al compimento degli atti riguardanti l'accertamento con adesione disciplinato con il presente regolamento;
  - e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
  - f) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
7. Il Responsabile del Servizio Finanze e Tributi sostituisce il Funzionario responsabile del tributo in caso di sua assenza o impedimento.
8. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione concernenti le entrate tributarie è espresso dal Responsabile del Servizio Finanze e Tributi ovvero dal Funzionario responsabile del tributo.

## **TITOLO II: ENTRATE TRIBUTARIE**

### **Art. 7 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
  - a) per “liquidazione” il complesso delle attività di controllo delle dichiarazioni e denunce presentate e verifica dei versamenti eseguiti che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
  - b) per “accertamento” il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell’obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall’ufficio comunale in presenza di infedeltà, incompletezza, inesattezza, od omissione e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
  - c) per “accertamento istruttorio”, l’attività di ricerca e rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l’accertamento di cui alla precedente lettera b);
  - d) per “Statuto del contribuente” quell’insieme di principi posti a tutela del contribuente sanciti dalla Legge 27/07/2000, n.212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente” e ss.mm.

### **Art. 8 - Entrate tributarie comunali**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

### **Art. 9 - Rapporti con il contribuente**

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Al fine di facilitare il contribuente negli adempimenti di legge, il Comune pubblicizza adeguatamente gli istituti correttivi ed agevolativi.
2. Vengono ampiamente resi pubblici tariffe, aliquote, criteri, modalità di computo nonché adempimenti posti a carico dei contribuenti. Il Comune trasmette entro trenta giorni dall’esecutività delle relative deliberazioni alle associazioni di categoria, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali che ne facciano richiesta, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate.
3. Non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso dell’Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
4. Al contribuente devono essere fornite con riguardo alla pretesa tributaria tutte le informazioni specifiche. In via generale devono essere date adeguate informazioni sulle modalità degli adempimenti anche a mezzo di servizi di informazione elettronica. L’Amministrazione mette a disposizione del contribuente appositi modelli e fornisce le informazioni adeguate per assolvere l’adempimento tributario.
5. Nel rapporto con il contribuente vengono osservati i principi sanciti dallo Statuto del contribuente, ossia:
  - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
  - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;

- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- reciproca correttezza e collaborazione.

## ***CAPO I: ACCERTAMENTO***

### **Sezione I: Denunce e controlli**

#### **Art. 10 - Dichiarazione tributaria**

1. Il soggetto passivo del tributo, anche tramite il rappresentante legale, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo ovvero presentare la comunicazione, entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.
3. La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario responsabile di cui all'art. 6 invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. L'invito è eseguito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al contribuente ovvero al rappresentante legale.
4. Ove la denuncia presenti irregolarità o incompletezza il Funzionario responsabile di cui all'art. 6 prima di emettere eventuale avviso di liquidazione, accertamento o irrogazione di sanzioni, invita il soggetto interessato a mezzo di un avviso a provvedere entro trenta giorni al chiarimento o all'integrazione necessaria.
5. Il contribuente ha facoltà di procedere all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione.

#### **Art. 11 - Attività di controllo**

1. E' obbligo del Responsabile di cui all'art. 6 provvedere al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, comunicazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Salvo quanto previsto nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi, la Giunta Comunale può approvare annualmente un programma di attività di controllo relativamente ai singoli tributi mediante selezione di campioni o individuazione di basi imponibili.
3. Il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione e di elusione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa del Servizio Finanze e Tributi, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

## **Sezione II: Procedimento di accertamento**

### **Art. 12 - Attività di liquidazione**

1. Sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse si provvede a correggere gli errori materiali o di calcolo liquidando l'importo nonché le sanzioni e gli interessi.
2. L'attività di liquidazione è svolta nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.
3. Le attività di liquidazione e recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, sono svolte dai soggetti medesimi con le modalità indicate dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tali soggetti.

### **Art. 13 - Avviso di liquidazione**

1. Mediante avviso di liquidazione il Responsabile di cui all'art. 6, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce, provvede a correggere gli errori materiali o di calcolo liquidando l'importo nonché le eventuali sanzioni ed interessi.
2. L'avviso di liquidazione deve essere notificato al contribuente entro i termini stabiliti dalle norme legislative o regolamentari vigenti.
3. Nell'avviso di liquidazione debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili al contribuente ai fini dell'esatta individuazione dell'importo dovuto, ossia:
  - l'aliquota applicata;
  - il periodo di riferimento;
  - l'importo del tributo dovuto;
  - l'entità delle eventuali sanzioni e degli interessi;
  - il termine e modalità di pagamento;
  - l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e l'indicazione del responsabile del procedimento;
  - l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
4. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

### **Art. 14 - Attività di accertamento**

1. L'attività di accertamento è svolta nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.
2. L'attività di accertamento deve svolgersi nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.
3. L'attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento a terzi del servizio, è svolta dai soggetti medesimi con le modalità indicate dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tali soggetti.

4. Presso l'Ufficio tributi vengono fornite ai cittadini tutte le informazioni e chiarimenti necessari relativamente ai tributi accertati.

### **Art. 15 - Avviso di accertamento**

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Responsabile di cui all'art. 6:
  - a) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
  - b) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o comunicazione;
  - c) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
  - d) applica le sanzioni collegate al tributo accertato.
2. L'avviso di accertamento è notificato al contribuente entro i termini stabiliti dalle norme legislative e regolamentari vigenti. Nell'atto di accertamento sono chiaramente indicati:
  - tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta;
  - il periodo di riferimento;
  - l'aliquota applicata;
  - l'importo del tributo dovuto;
  - le sanzioni e gli interessi;
  - il termine e le modalità di pagamento;
  - l'indicazione dei benefici derivanti dall'istituto dell'adesione;
  - il termine e l'autorità competente per l'eventuale impugnativa;
  - l'ufficio procedente e il responsabile del procedimento, l'organo dell'esame in sede di autotutela.
2. bis Con l'avviso di accertamento il Responsabile di cui all'art. 6 addebita inoltre al contribuente le spese di notifica nella misura e con le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze per i propri avvisi ed atti di natura tributaria (art. 4, Legge 10.5.1976 n. 249).
3. Se la motivazione del provvedimento fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Nel caso di soppressione di tributi, rimane salvo il potere di accertamento dei crediti tributari sorti in relazione a presupposti di imposizione verificatisi anteriormente alla suddetta soppressione. Anche in tal caso l'attività di accertamento deve essere svolta entro i prescritti termini di decadenza.

## **Sezione III: Sanzioni – Interessi – Ravvedimento**

### **Art. 16 - Sanzioni**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, determinate e graduate ai sensi dei D.Lgs. 18/12/1997 nn. 471, 472, 473 sono irrogate dal Responsabile di cui all'art. 6, nell'ambito delle misure minime e massime previste dalla normativa.
2. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione e attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità ed alle condizioni economiche e sociali.
3. Nella graduazione delle misure di sanzione si osservano i seguenti criteri oggettivi: la violazione è da considerarsi meno grave qualora:

- il contribuente abbia presentato la denuncia spontaneamente prima dell'accertamento da parte del Comune;
- il contribuente abbia rettificato la denuncia spontaneamente prima dell'accertamento da parte del Comune;
- il contribuente abbia provveduto al versamento spontaneamente prima dell'accertamento da parte del Comune.

La violazione è da considerarsi più grave qualora:

- l'infedeltà, l'omissione della denuncia e l'omissione del versamento venga accertata direttamente dall'ufficio;
  - il contribuente non abbia provveduto all'invio dei questionari o documenti richiesti.
4. L'atto di contestazione della sanzione deve riportare l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, la determinazione degli elementi probatori e delle norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione della sanzione stessa oltre che della sua entità, i minimi edittali fissati dalla legge per ciascuna violazione e l'indicazione dei benefici derivanti dall'istituto della definizione agevolata. L'atto di irrogazione delle sanzioni può essere notificato oltre che a mezzo del messo comunale anche a mezzo posta con l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
  5. In presenza di deduzioni difensive, l'individuazione dei criteri soggettivi (personalità dell'autore - condizioni economiche e sociali), stante la natura personale della sanzione, è effettuata tenendo conto, rispettivamente, dei precedenti fiscali e della situazione reddituale e patrimoniale del trasgressore.

#### **Art. 17 - Interessi per la riscossione ed il rimborso**

1. Gli interessi da applicare per la riscossione ed il rimborso di tributi comunali per i periodi d'imposta 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 sono stabiliti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali, e precisamente: 9 % annuo, 4,5 % semestrale, dal 1° gennaio 1993 al 31.12.1993, 6 % annuo, 3 % semestrale, dal 1° gennaio 1994 al 31.12.1996, 5 % annuo, 2,5 % semestrale, dal 1° gennaio 1997 in poi.

#### **Art. 18 - Tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente. Errori formali**

1. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
2. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

#### **Art. 19 - Ravvedimento**

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere utilizzato dal contribuente secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 e successive modificazioni.
2. Per i tributi riscuotibili a mezzo ruolo, il contribuente deve manifestare, attraverso richiesta scritta la volontà di avvalersi dell'istituto del ravvedimento, accettando di corrispondere quanto dovuto in unica soluzione con cartella esattoriale emessa in base ad apposito ruolo.

## **Sezione IV: Notificazione degli atti**

### **Art. 20 - Notificazione degli atti**

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata, oltre che a mezzo del messo comunale, anche con l'invio a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, di plico sigillato, direttamente dall'Ufficio tributi, osservando le disposizioni di cui all'art. 14 della Legge 20/11/1982 n. 890.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'Ufficio tributi, la notificazione degli avvisi e degli atti può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio.

## **Sezione V: Accertamento con adesione**

### **Art. 21 - Ambito di applicazione**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per gli accertamenti d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione.

### **Art. 22 - Attivazione del procedimento**

1. Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:
  - a) a cura del Responsabile di cui all'art. 6, al termine della fase di controllo che precede la formazione dell'avviso di accertamento;
  - b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

### **Art. 23 - Procedimento ad iniziativa del Comune**

1. Il Responsabile di cui all'art. 6, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati:
  - a) il tributo ed il periodo d'imposta accertato, gli elementi identificativi dell'atto e della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
  - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di

liquidazione e accertamento, può rivolgersi ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

#### **Art. 24 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 25, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado per la Provincia di Trento, istanza, in carta libera a mezzo raccomandata o con deposito all'Ufficio Tributi ovvero presso la sede dei soggetti di cui all'art. 5, comma 2, dietro rilascio di ricevuta, di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. La rinuncia alla richiesta di definizione, ritenuta implicita in caso di presentazione di ricorso, vale per il solo soggetto ricorrente e non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione con adesione.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione dell'accertamento sia quelli del pagamento del tributo.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Responsabile di cui all'art. 6, anche telematicamente o via fax, formula l'invito a comparire. Il giorno della comparizione deve essere fissato tra il 20° ed il 40° giorno dalla ricezione dell'istanza di definizione.

#### **Art. 25 - Effetti dell'invito a comparire**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in sintetico verbale da parte del Responsabile di cui all'art. 6.

#### **Art. 26 - Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il Responsabile di cui all'art. 6 redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal medesimo e dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale).
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto dal Responsabile di cui all'art. 6 e quanto definito in contraddittorio, nonché, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

### **Art. 27 - Perfezionamento della definizione**

1. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con lo stesso atto di accettazione il pagamento rateale con un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano € 5.164,57 (L. 10.000.000), elevabile a 6 rate se le somme dovute superano € 7.746,85 (L. 15.000.000).
2. Qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta. L'importo della prima rata è versato entro il termine di cui al comma 3, e sulle somme delle rate successive dovute per tributo si applicherà un interesse moratorio su base mensile ragguagliato al vigente tasso legale. Gli interessi che si applicano sulle rate successive alla prima versata decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione tra le parti, fino alla data di versamento di ogni rata successiva alla prima. Per il versamento delle rate successive alla prima il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38-*bis* del D.P.R. 26/10/1972 n.633 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria).
3. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Se il contribuente non effettua tale versamento, nel succitato termine, l'accordo è da considerarsi inesistente.
4. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire l'attestazione dell'avvenuto pagamento. A seguito del ricevimento dell'attestazione, viene rilasciata al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
5. Relativamente ai tributi per i quali la riscossione avviene tramite ruolo la definizione si considera perfezionata con l'iscrizione a ruolo delle somme dovute (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione.
6. Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con l'escussione immediata della garanzia prestata per un importo pari al debito residuo previo ricalcolo degli interessi dovuti.

### **Art. 28 - Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile, né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

### **Art. 29 - Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento già notificato, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.
3. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di

accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene informato il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

## **CAPO II: RISCOSSIONE E RIMBORSI**

### **Art. 30 - Riscossione**

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. Il visto di esecutorietà sui ruoli è apposto dal Responsabile di cui all'art. 6.

### **Art. 31 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie avviene nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. La somma posta in riscossione coattiva viene maggiorata, a titolo di rifusione spese di riscossione, di una percentuale del 10 %.
2. La riscossione coattiva dei tributi, gestiti direttamente dal Comune è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29/12/1973 n. 602, come modificato dal D.Lgs. 26/2/1999 n. 46.
3. La riscossione coattiva dei tributi gestiti dai soggetti di cui all'art. 5, comma 2 del presente regolamento, ad esclusione del Concessionario del servizio di riscossione di cui al D.Lgs. 13/4/1999 n. 112, può essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14/4/1910 n. 639.
4. Sono attribuite al Responsabile di cui all'art. 6 la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/4/1910 n. 639, nonché, nel caso di riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602, come modificato con D.Lgs. 26/2/1999 n. 46, le attività necessarie alla riscossione.

### **Art. 32 - Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla normativa vigente per i singoli tributi. In caso di procedimento contenzioso tale termine decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il termine di cui al comma 1 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui il tributo sia stato erroneamente versato a questo Comune anziché al Comune di competenza.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Responsabile di cui all'art. 6, entro i termini previsti dalla normativa, ovvero dal regolamento sul procedimento amministrativo, procede all'esame della richiesta e notificano, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale,

ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione.

5. Sulle somme rimborsate spettano interessi nella misura prevista dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data dell'istanza di rimborso o, qualora diversamente prevista, dalla data disciplinata dalla normativa istitutiva del tributo.

### **Art. 33 - Sospensione del versamento**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente, nonché nelle ipotesi specifiche previste dai regolamenti adottati per ciascun tributo.

### **Art. 34 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 17 comma 88 della Legge 15/5/1997 n. 127 il contribuente non fa luogo al pagamento del tributo, anche a mezzo ruolo, quando l'importo da versare è inferiore o uguale a Euro 10,00. Tale limite non si applica all'imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni. Per la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani il suddetto limite è di Euro 1,00.
2. I limiti stabiliti nel comma precedente si applicano anche per i rimborsi da parte del Comune.
3. Se l'importo da versare o da rimborsare supera i limiti minimi sopraindicati, il versamento o il rimborso deve essere effettuato per l'intero ammontare dovuto.
4. A seguito delle attività di liquidazione e di accertamento non si procede alla riscossione qualora l'ammontare del tributo e/o della sola sanzione liquidabili con un singolo atto non superi i 10,00 Euro. In tal caso il Responsabile di cui all'art. 6 è esonerato dal compiere i relativi adempimenti.
5. I suddetti limiti rimangono validi fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della Legge 08/5/1998 n. 146.

## ***CAPO III CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI***

### **Art. 35 - Contenzioso**

1. Spetta al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'art. 48 del D.Lgs. 15/12/1992 n. 446, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
2. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 15/12/1992 n. 446, il Responsabile del Servizio Finanze e Tributi o il Funzionario responsabile del tributo, ove tale figura è prevista, è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio.
3. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio ad un professionista esterno.

### **Art. 36 - Diritto di interpello**

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine a casi circostanziati per i quali sussiste oggettiva difficoltà di interpretazione delle disposizioni normative applicabili.
2. La richiesta di parere deve contenere, quale condizione indispensabile, oltre ai dati identificativi del contribuente, l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata corredata da adeguata motivazione. Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini dell'individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata.
3. Il Comune, attraverso il Responsabile del Servizio Finanze e Tributi ovvero il Funzionario responsabile del tributo, ove tale figura è prevista, entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta da comunicare al richiedente a mezzo raccomandata. Il termine può essere motivatamente sospeso da parte del Comune. Nessuna sanzione può essere irrogata nel caso in cui il contribuente si sia adeguato al parere espresso.
4. Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è precluso ove sia già stato avviato l'accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di controllo, oggetto dell'interpello, con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna (verifica questionari ecc.)
5. E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emesso in difformità dei pareri espressi dal Comune nei termini stabiliti dal comma 3.
6. Non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 3.
7. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso un avviso tempestivamente diffuso con mezzi idonei.

### **Art. 37 - Autotutela**

1. Il Responsabile di cui all'art. 6 può procedere:
  - a) all'annullamento totale o parziale dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
  - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, alla luce di pronunciamenti giurisprudenziali, di circolari, di risoluzioni.
2. L'annullamento di un atto può avvenire, anche senza istanza di parte, al fine di perseguire lo scopo della buona amministrazione e della diminuzione del contenzioso.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
  - a) errori di persona o di soggetto passivo;
  - b) evidente errore logico;
  - c) errore sul presupposto del tributo;
  - d) doppia imposizione soggettiva;
  - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - g) errori di calcolo nella liquidazione del tributo;
  - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati per errore del Comune;
  - i) errori del contribuente facilmente riconoscibili dal Comune.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento o la revoca del provvedimento sono possibili previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può essere annullato, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la desistenza dal contenzioso da comunicare all'organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia.
5. Quando ricorrono i presupposti di cui al comma 3 si procede all'annullamento:
  - anche se l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
  - anche se il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
  - anche se vi è pendenza di giudizio;
  - anche se non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.
7. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. In tal caso si provvede al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse.

#### **Art. 38 - Compensazione tra tributi e accollo del debito d'imposta altrui**

1. Il contribuente che fa espressa richiesta può estinguere l'obbligazione tributaria mediante compensazione tra debito e credito dello stesso tributo a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile. E' consentita la compensazione anche fra tributi diversi, purché gestiti in economia dal Comune. Il Responsabile di cui all'art. 6, esaminata la richiesta, comunica all'interessato le modalità ed i tempi secondo i quali potrà addivenire alla compensazione.
2. Il contribuente che intenda accollarsi il debito d'imposta altrui, come previsto dall'art. 8, comma 2 dello Legge 27/07/2000 n. 212, deve presentare espressa richiesta. Resta fermo che l'accollo non comporta liberazione del contribuente originario.

## **TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

### **Art. 39 - Riscossione ordinaria**

1. La riscossione delle entrate non aventi natura tributaria avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti.
2. Il Responsabile dell'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento, delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al debitore mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

### **Art. 40 - Riscossione coattiva**

1. Qualora risulti infruttuosa la riscossione ordinaria come prevista dall'art. 39, il Funzionario responsabile del servizio procede alla riscossione coattiva dell'importo dovuto, maggiorato – a titolo di rifusione spese di riscossione - di una percentuale del 10%.
2. La riscossione coattiva, se non altrove disposto, è attuata secondo la procedura di cui al D.P.R. 29/12/1973, n. 602, come modificato dal D.Lgs. 26/2/1999, n. 46.
3. Compete ai responsabili dei servizi la formazione dei ruoli coattivi per le entrate di loro competenza. Gli stessi sono responsabili del visto di esecutorietà.
4. I regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione di cui al R.D. 14/4/1910, n. 639. La relativa procedura è di competenza del Funzionario responsabile del servizio.
5. Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivati dalle entrate patrimoniali, qualora il Responsabile ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.

### **Art. 41 - Limiti di esenzione per la riscossione coattiva ed i rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 88 della Legge 15/5/1997 n. 127, non si fa luogo alla riscossione coattiva di somme che, cumulativamente per ogni singolo debitore, non superino l'importo di 10,00 Euro.
2. Il limite stabilito nel comma precedente si applica anche ai rimborsi da parte del Comune.
3. Qualora gli importi da riscuotere o da rimborsare superino i predetti limiti, la riscossione o il rimborso avviene per l'intero ammontare.

## **TITOLO IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 42 - Disposizioni transitorie**

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano anche agli accertamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2003 e relativi ad annualità pregresse.

### **Art. 43 - Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2003.